



Comune di Carate Urio



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica



INDICE

1. PREMESSA

1.1	OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE	1
1.1.1.	Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)	2
1.1.2.	Documentazione di previsione di impatto acustico (L447/95, art. 8, c. 4 e 6)	2
1.1.3.	Requisiti acustici passivi degli edifici	2
1.1.4.	Attività rumorose e temporanee	3
1.2.	OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE	4
1.3	OBBLIGHI E COMPETENZE DEGLI ESERCENTI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	5

2. ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI LOCALI DI IGIENE E SANITÀ

2.1	ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE E SANITÀ	6
	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	6
	<i>TITOLO I: disposizioni generali</i>	6
	<i>TITOLO II: disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo</i>	6
	Sezione I: Cantieri edili, stradali ed assimilabili	6
	Sezione II: Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili	7
	<i>TITOLO III: discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo</i>	8
	<i>TITOLO IV: attività rumorose scomode</i>	8
	<i>TITOLO V: sistema sanzionatorio e disposizioni finali</i>	9

ALLEGATI

Allegato I: Cantieri edili	10
Allegato II: Cantieri stradali	10
Allegato III: Cantieri, stradali o assimilabili : Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	11
Allegato IV: Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili : Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa	12
Allegato V: Documentazione di impatto acustico	13
Allegato VI: Richiesta di permesso di costruire	14
Allegato VII: Tabella 1 - Manifestazioni temporanee: limiti ed orari	16



1. PREMESSA

Per dare una corretta attuazione al Piano di Zonizzazione Acustica, si desidera qui ricordare quali sono gli obblighi e le competenze dei vari soggetti introdotti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95.

Si forniscono inoltre gli elementi tecnici per la stesura di Regolamenti con la definizione dei limiti di livello di rumore massimi ammissibili, suddivisi per zona ed attività, modalità applicative e di sorveglianza, nonché ogni altra indicazione accessoria.

1.1. Obblighi e competenze del Comune

- Adozione dei Piani di Risanamento Acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Per i Comuni che adottano il Piano di Risanamento la prima relazione è allegata al Piano; per gli altri Comuni la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della Legge Quadro 447/95;
- Controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e da provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- Adozione di Regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- Rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- Controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- Controllo, sia in sede di progetto sia di realizzazione, del rispetto di quanto stabilito dalla normativa sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.



1.1.1. Valutazione previsionale del clima acustico (L. 447/95, art. 8, comma 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art. 8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

1.1.2. Documentazione di previsione di impatto acustico (L. 447/95, art. 8, commi 4 e 6)

Le domande per il rilascio di permessi a costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

1.1.3 Requisiti acustici passivi degli edifici

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la Dichiarazione del Progettista o la Dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici, con le seguenti modalità:

a. patrimonio edilizio esistente:

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere corredati dalla Dichiarazione del Progettista su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale (ALLEGATO VI), che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 Dicembre 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1;



b. nuove costruzioni:

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da una Dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi stabiliti dal D.P.C.M 5 Dicembre 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, commi 2 e 3.

1.1.4 Attività rumorose e temporanee

Si definisce Attività Rumorosa e Temporanea qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il superamento dei limiti di zona, all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività, come ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
- fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- sagre e feste o manifestazioni popolari e "di piazza";
- pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto con l'ausilio di impianti acustici fissi o installati su altri mezzi;
- spettacoli pirotecnici.

I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione agli uffici comunali preposti, richiamando negli allegati di rito le seguenti caratteristiche:

- il contenuto e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività e la relativa frequenza;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- l'eventuale popolazione esposta a livelli di rumore prodotti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti, ai fini della preservazione e tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore provocato dall'afflusso e dal deflusso del pubblico e quello causato alle variazioni indotte nei volumi del traffico veicolare.

Gli uffici comunali preposti, come previsto dalla L. 447/1995 art. 6, comma 1, lett. h), autorizzano lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando eventuali prescrizioni riguardanti:

- i valori limite delle emissioni sonore da rispettarsi all'interno del perimetro dell'area interessata dall'attività;
- le limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
- gli obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.



1.2. **Obblighi e competenze degli esercenti delle infrastrutture pubbliche**

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei Piani di Risanamento comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti stessi che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 5% (1,5% per l'ANAS) dai fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché nella fascia o area territoriale di pertinenza dell'infrastruttura, attualmente individuata nelle bozze dei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti; gli interventi vanno effettuati prioritariamente all'interno della predetta fascia, mentre all'esterno di tale fascia gli eventuali interventi sono coordinati con il Piano di Risanamento comunale.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo delle priorità che tengono conto sia dei livelli di inquinamento acustico che dell'entità della popolazione esposta che del costo dell'intervento;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione degli interventi.



1.3. Obblighi e competenze degli esercenti di insediamenti produttivi

L'art. 15 comma 2 della legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, laddove necessario, un Piano di Risanamento Acustico al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96).

Qualora tali Piani di Risanamento non vengano presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, da parte delle aziende, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso. Indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che deve accompagnare il suddetto Piano, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.



2. Adeguamento dei Regolamenti Locali di Igiene e Sanità

I Comuni, dovevano, entro un anno dall'entrata in vigore della Legge Quadro 447/95, adeguare i Regolamenti Locali di Igiene e Sanità o di Polizia Municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico (Legge Quadro 447/95, art. 6, comma 2).

Per quanto concerne l'adeguamento del Regolamento Municipale, se richiesto, ne sarà fornita una bozza, da elaborare e conseguentemente predisporre con i Comuni Consorziati fruitori del servizio stesso

2.1 Adeguamento del Regolamento Locale di Igiene e Sanità

Si propone qui una bozza di Regolamento Locale di Igiene e Sanità.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione I - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

Art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei livelli di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.



Art. 5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare (Leq) è 70 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA a finestre chiuse.

Art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli artt. precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, - ed eventualmente sentito il parere dei servizi preposti al controllo - può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Sezione II - Manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili

Art. 8 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna Park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessiti per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 16 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 9 - Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 8 dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a della Legge 447/95 indicate nella *Classificazione Acustica* qualora identificate dal Comune.

Le attività di cui all'art. 8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 8 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che considerano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive). Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo ai sensi del D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999.



Art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività ricomprese nell'art. 8 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti e degli orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco 30gg prima dell'inizio della manifestazione – il quale eventualmente la trasmette agli organi preposti al controllo – come da Allegato 4 del presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, conforme all'allegato 4.

Il Sindaco - sentito eventualmente il parere degli Organi preposti al controllo - può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

Art. 12 - Strutture per il tempo libero e lo spettacolo

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori si dovrà fare riferimento al D.P.C.M. n° 215 del 16 aprile 1999.

Art. 13 - Documentazione di impatto acustico

La domanda per il rilascio del permesso di costruire/denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 4 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda per il rilascio del permesso di costruire/denuncia di inizio attività, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio, ovvero l'efficacia, del provvedimento di assenso edilizio è subordinato al parere da richiedersi agli Organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico, e nelle eventuali prescrizioni, è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta a norma dell'art. 25, comma 1° del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*), il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico redatta in base a quanto previsto dall'art. 5 della D.G.R. n.VII/8313 del 08/03/2002 e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

La certificazione di collaudo è sottoscritta dal tecnico redattore della documentazione di impatto acustico.

TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 14 - Sorgenti sonore particolari

Macchine da giardino e fai da te

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle 20. Nei giorni festivi dalle ore 9 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.



Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare il periodo di 5 minuti nel periodo di riferimento notturno o diurno.

Servizi di pubblica utilità

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose inerenti i servizi di pubblica utilità quali: raccolta rifiuti e pulizia strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico ai livelli più bassi possibili.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Sanzioni

Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento:

- a) Superamento del livello assoluto di zona;
- b) Superamento del livello differenziale;
- c) Superamento del livello assoluto di zona e del livello differenziale;
- d) Mancata richiesta di autorizzazione all'inizio attività e/o manifestazione temporanea;
- e) Inizio attività e/o manifestazione temporanea senza autorizzazione ma in presenza di richiesta della stessa;
- f) Attività e/o manifestazione temporanea effettuata in orari non consentiti o per periodi più lunghi;
- g) Utilizzazione di macchinari e attrezzature da giardino in orari non consentiti o per periodi più lunghi;

Le sanzioni sono quelle previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e successive modificazioni, trasformate in euro. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani.

Legge 447/95 Art. 10. - Sanzioni amministrative

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.*
2. *Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.*
3. *La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.*

Art. 16 - Misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Comune che si avvale dell'ARPA quale organo tecnico.

Art. 17 - Abrogazione di norme

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.



ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato I - Cantieri edili *(testo da inserire nei permessi di costruire/D.I.A.)*

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato II - Cantieri stradali *(testo da inserire nei permessi di costruire/DIA per lavori in sede stradale)*

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



Allegato III

Cantieri edili, stradali o assimilabili
Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

allegato 3
(cantieri edili, stradali o assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
CARATE URIO

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale: _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in _____, via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga agli orari e ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95) nelle modalità e nei contenuti descritti all'Art. 8 della L.R. n° 13 del 10 Agosto 2001.

In fede.

data _____

firma _____



Allegato IV

**Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili
Domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa**

allegato 4
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI
CARATE URIO

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e ai limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.Q. n. 447/95) nelle modalità e nei contenuti descritti all'Art. 8 della L.R. n° 13 del 10 Agosto 2001.

In fede.

data _____

firma _____



Allegato V

Documentazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, redatta da Tecnico competente in acustica secondo la legge n°447/1995, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto, come richiesto dalla DGR n. VII/8313 del 08/03/2002.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

1. Descrizione dell'attività.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
3. Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:200) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.



Richiesta di permesso di costruire

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Il sottoscritto, (titolare / Legale rappresentante) della Ditta _____
con riferimento alla domanda di Permesso di costruire per la (costruzione / ristrutturazione) dell'edificio situato in
via _____ al civico n. _____

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Classificazione Acustica del Territorio di Carate Urio e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio, classe _____ ,
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi ;
- che i livelli sonori immessi dalle sorgenti già presenti, quali ad esempio le infrastrutture di trasporto, in corrispondenza della facciata, ad ogni quota, non supereranno i limiti di zona previsti per l'area nella quale si trova l'edificio;
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di concessione. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate;
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti.

A riguardo allega una specifica relazione sui requisiti acustici passivi redatta da un Tecnico Competente in Acustica (L.447/95) ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 13 del 10 Agosto 2001.

TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

Categoria A: edifici adibiti a residenza ed assimilabili

Categoria B: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili

Categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili

Categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili

Categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili

Categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili

Categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili



TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, LORO COMPONENTI ED IMPIANTI

Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,T,w}$	$L_{A_{Smax}}$	$L_{A_{eq}}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Le grandezze di riferimento i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti dalle seguenti norme: ISO 3382:1997; EN ISO 140-7:1996; EN ISO 717-1:1997; EN ISO 717-2:1997; EN ISO 717-3:1997; UNI 10708-1:1997; UNI 10708-2:1997; UNI 10708-3:1997.

T = Tempo di riverberazione;

R'_w = Indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti

$D_{2m,nT,w}$ = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata

$L'_{n,T,w}$ = livello del rumore di calpestio di solai normalizzato

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove $L_{A_{Smax}}$ riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie (tempo di misura pari all'evento); $L_{A_{eq}}$ riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento dell'aria.

La durata della misura per la determinazione di $L_{A_{eq}}$ dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del Leq entro +/- 0.3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciata concessione edilizia per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia.

Per i solai si intendono tutte le partizioni orizzontali presenti nell'edificio che si trovino sopra a vani abitabili o spazi comuni.



Allegato VII

Tabella 1 - Manifestazioni temporanee: limiti ed orari

Categoria	Descrizione della manifestazione	Afflusso previsto (o capienza)	Durata	Numero massimo di giorni per sito	Livello massimo in facciata	Limite orario	Limite differenziale
1	Concerti importanti all'aperto (ad esempio nelle piazze del centro storico, negli stadi). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	200	1 giorno	5 gg non consecutivi	72 dBA	Dalle 15 alle 24	Non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad esempio palazzetto dello sport). L'importanza è data dall'afflusso previsto.	200	1 giorno	10 gg non consecutivi	70 dBA	Dalle 15 alle 24	Non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad esempio nei chioschi estivi)	200	1 giorno	16 gg	70 dBA	Dalle 15 alle 24	Non si applica
4	Concerti all'aperto quali ad esempio piano bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principali come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	200	≤ 16 gg	16 gg	65 dBA	24.00	Non si applica
5	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata e coinvolgenti un numero limitato di persone con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. Se con concerti importanti valutare insieme a categoria 1.	200	≤ 10 gg	10 gg	65 dBA	9-24	Non si applica